GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Giovedì, 6 settembre 1923** — **Numero 210**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 agosto 1923, n. 1872.
Applicazione della tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Potenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 novembre 1893, n. DCLXXIV (parte supplementare) che autorizza la Camera di commercio e industria di Potenza ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto;

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;
Vista la deliberazione della predetta Camera in data 26 febbraio 1923;
Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Potenza è autorizzata ad imporre sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, i quali non siano già iscritti nei ruoli della imposta camerale principale, una tassa in conformità della seguente tariffa:

1° Nella città e nei comuni della provincia di Potenza gli esercenti temporanei di bazars e negozi di stralcio di qualsivoglia genere pagheranno:

a) L. 20 per ogni decade o frazione di decade di esercizio;

b) L. 50 per ogni trimestre successivo o frazione di trimestre.

2° Il commercio girovago esercitato con banchi fissi o mobili pagherà L. 3 giornaliere per la prima settimana o frazione di settimana e L. 15 per ogni frazione di settimana o settimana successiva.

Art. 2.

Sono esonerati dalle tassa stabilite nel precedente articolo:

a) i negozi che pur intitolandosi bazars figurano iscritti nei ruoli della tassa di ricchezza mobile e contribuiscono la sovrimposta ordinaria a favore della Camera;

b) i negozi di stralcio dipendenti dalle liquidazioni giudiziarie aperte dai commercianti stabiliti nello stesso luogo dei propri esercizi;

c) gli esercizi aperti nei giorni di fiera e di mercato.

Art. 3.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, sarà approvato il regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 4.

Il R. decreto 7 novembre 1893, n. DCLXXIV (parte supplementare) è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1923.

REGIO DECRETO 20 agosto 1923, n. 1874.
Applicazione della imposta camerale sugli esercenti industria e commercio nel distretto della Camera di commercio di Sassari per il 1923.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;
Visto il regolamento approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 245 per l'esecuzione della legge suddetta;
Visto il Regio decreto 23 luglio 1922 che autorizza la Camera di commercio di Sassari ad applicare un'imposta su ogni forma di attività commerciale e industriale prodotta nel distretto coll'aliquota massima del 2 % e con solo effetto per l'anno 1922;
Vista la deliberazione presa dalla Camera suddetta in data 10 gennaio 1923;
Ritenuto che permangono ancora per il 1923 le condizioni per le quali venne accolta la richiesta della Camera suddetta circa l'applicazione dell'aliquota summenzionata;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Sassari è autorizzata a continuare anche per il 1923 nell'applicazione della sua imposta principale su ogni forma di attività commerciale e industriale prodotta nel distretto, con l'aliquota massima del 2 % sui redditi netti.

Art. 2.

Il predetto Regio decreto 23 luglio 1922, rimane in vigore per tutto quanto non è diversamente stabilito nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1923.

REGIO DECRETO 20 agosto 1923, n. 1873.
Applicazione della imposta camerale sugli esercenti industria e commercio nel distretto della Camera di commercio di Lucca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 gennaio 1904, n. LXXV (parte supplementare) che autorizza la Camera di commercio e industria di Lucca ad imporre una tassa sugli esercenti industria e commercio nel proprio distretto;
Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;
Visto il regolamento approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;

Viste le deliberazioni della predetta Camera in data 23 ottobre e 29 dicembre 1922;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Lucca è autorizzata ad applicare la sua imposta principale, con le forme e i privilegi con cui si riscuotono le imposte erariali e col mezzo di aliquota percentuale massima di L. 0.80 % sul reddito proveniente da ogni forma di attività commerciale e industriale prodotto nell'ambito del proprio distretto, con esenzione delle quote minime stabilite nell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1546 sul riordinamento delle imposte dirette.

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, saranno approvati il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto, nonchè la misura della aliquota annua della imposta in base al fabbisogno relativo.

Art. 3.

Il Regio decreto 14 gennaio 1904, n. LXXV (p. s.) è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1923.

REGIO DECRETO 24 giugno 1923, n. 1875.
Modifiche al Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, circa la nuova organizzazione della mano d'opera delle amministrazioni militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, circa la nuova organizzazione della mano d'opera dipendente dalle amministrazioni militari;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri della guerra e della marina, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono apportate le seguenti modificazioni e aggiunte al R. decreto 19 aprile 1923, n. 945:

a) nel comma che segue immediatamente la tabella dell'art. 2 dopo le parole: « il trattamento di pensione », sono inserite le parole « stabilito per 25 anni di servizio »;

b) alla fine dello stesso articolo è aggiunto il seguente comma:

« Gli aumenti di servizio per campagne di guerra valgono anche pel raggiungimento dei periodi minimi sopra indicati di 25 e 20 anni di servizio »;

c) all'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

« Questa disposizione, con effetto dal 1° luglio 1923, è applicabile anche agli operai collocati a riposo in base al R. decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1603 »;

d) all'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni del presente decreto si applicano anche agli operai della Guerra e della Marina collocati a riposo dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 »;

e) all'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

« Gli operai permanenti e a matricola i quali riscuotano gli indennizzi stabiliti dal presente articolo dovranno restituirne l'importo nel caso che, assunti in servizio ad altri impieghi di ruolo, con diritto a pensione a carico dello Stato, intendano di far valere a suo tempo i servizi utili a pensione corrispondenti all'indennizzo riscosso »;

f) il terz'ultimo comma dell'art. 10 è abrogato ed è sostituito dal seguente:

« Il trattamento di cui al comma *b)*, con le modalità e restrizioni tutte stabilite dal presente articolo, spetta anche agli operai permanenti ed a matricola, per i servizi da essi eventualmente prestati, senza interruzione ed immediatamente prima dell'assunzione a matricola, come operaio provvisorio o giornaliero nell'amministrazione della R. marina o come operaio straordinario in quella della Guerra;

g) nell'articolo 11, dopo le parole: « 30 giugno 1923 », sono aggiunte le seguenti: « ed a quelli che, licenziati dalle scuole, si troveranno a tale data al servizio militare »;

h) l'articolo 12 ed il secondo comma dell'art. 16 sono abrogati;

i) all'articolo 14 è aggiunto il seguente comma:

« Ai famigli stessi ed agli operai provenienti dall'ex Governo austro-ungarico sono altresì applicabili rispettivamente il secondo comma dell'art. 7 e l'art. 8 del R. decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1603, quest'ultimo nel testo attualmente in vigore ».

Art. 2.

Le disposizioni tutte del R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, saranno applicabili, all'atto della riammissione, anzichè al 1° luglio 1923, agli operai della Guerra e della Marina che a quest'ultima data non si troveranno in servizio o perchè chiamati alle armi, o perchè sottoposti a giudizio, o per altri motivi, purchè la riammissione sia da essi ottenuta in virtù di tassative disposizioni regolamentari.

Art. 3.

Per gli operai licenziati a norma del predetto decreto che abbiano diritto a pensione, tiene luogo del decreto di collocamento a riposo l'ordine del giorno di licenziamento della Direzione cui appartengono.

Art. 4.

Il Ministero delle finanze corrisponderà agli operai che avranno diritto a pensione in base al R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, un acconto mensile non eccedente i quattro quinti della pensione presunta, nonchè gli assegni mensili temporanei stabiliti dalle disposizioni in vigore, in base ad elenchi nominativi compilati dai Ministeri della guerra e della marina e contenenti la indicazione della pensione presuntiva.

Art. 5.

Agli operai del Silurificio di S. Bartolomeo (Spezia) sono applicabili, con effetto dal 6 dicembre 1921, tutte le disposizioni riguardanti gli operai in genere della R. marina.

Art. 6.

E' abolita la categoria degli operai provvisori della R. marina, istituita con l'art. 7 della legge 23 dicembre 1915, n. 1898.

Art. 7.

Il decreto Luogotenenziale 27 novembre 1919, n. 2335, i Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, ed in genere tutte le disposizioni relative agli assegni di caro viveri ai personali salariati dello Stato sono applicabili soltanto agli operai permanenti della R. marina od a matricola della Guerra.

Dal 1° luglio 1923, per tali assegni, le predette amministrazioni si uniformeranno, nei riguardi degli operai assunti a contratto, alle condizioni fatte dall'industria privata nelle singole località. La spesa eventuale relativa graverà sullo stesso capitolo a cui sono imputate le indennità di cui ai suindicati decreti.

Art. 8.

Pei fanalisti di ruolo della R. marina che passarono a far parte del personale operaio permanente dei fari e del segnalamento marittimo, all'atto del riordinamento di tale personale, s'intenderà, ad ogni effetto, come non avvenuto il passaggio medesimo, qualora essi ne facciano domanda entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto. Tale provvedimento non darà luogo ad alcuna revisione di competenze.

Art. 9.

Negli articoli nn. 1, 2 e 9 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, le parole « 30 giugno 1923 » sono sostituite con le parole « 1° luglio 1923 ».

Art. 10.

Con decreti dei Ministri della guerra e della marina, di concerto con quello delle finanze, potranno essere modificate le norme regolamentari relative agli operai permanenti ed a matricola delle amministrazioni militari.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° luglio 1923, per le disposizioni che non abbiano una esplicita diversa decorrenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — A. DIAZ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, *foglio* 14. — GISCI.

REGIO DECRETO 22 luglio 1923, n. 1877.
Ordinamento del servizio idrografico nei territori annessi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, sulle derivazioni e utilizzazioni d'acque pubbliche;

Visto il R. decreto-legge 14 agosto 1920, n. 1286, concernente la istituzione del servizio idrografico;

Visto il regolamento per l'applicazione dei su citati decreti, approvato con il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, il cui art. 45 prevede la possibile istituzione di nuovi uffici idrografici e la variazione delle diverse circoscrizioni;

Visto l'art. 13 della legge 5 maggio 1907, n. 257, istitutiva del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova;

Visto l'art. 1 del R. decreto 31 maggio 1923, n. 1264, col quale viene istituito in Parma un ufficio del Genio civile regionale per il Po;

Visti gli articoli 14 e 19 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809, concernente la riforma dei servizi del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 913 che estende la legislazione italiana in materia di lavori pubblici ai territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua e i bacini imbriferi dei territori annessi provvedono sotto l'alta vigilanza del Comitato permanente di presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici:

a) l'ufficio idrografico del Po, per la parte di detti territori che ricade nel bacino imbrifero del Po;

b) l'ufficio idrografico del R. magistrato alle acque per tutta la rimanente parte, compresa Zara.

Art. 2.

L'ufficio idrografico del Po estenderà la propria competenza all'intero bacino del Garda e del Mincio anche per la parte compresa negli antichi confini del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, *foglio* 16. — GISCI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1923, n. 1838.
Approvazione dello statuto del Premio Luigi Iacopini.

N. 1838. R. decreto 29 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, si approva lo statuto pel conferimento del Premio Luigi Iacopini.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 224. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1832.
Modificazioni al regolamento del comune di Coldirodi (Porto Maurizio) per l'applicazione della tassa di soggiorno.

N. 1832. R. decreto 15 luglio 1923, con cui, su proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, si omologano le modificazioni apportate agli articoli 1, 2, 4 e 14 del regolamento del comune di Coldirodi (Porto Maurizio) per l'applicazione della tassa di soggiorno nella frazione Ospedaletti.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 218. — GISCI.

REGIO DECRETO 10 agosto 1923, n. 1833.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile Angiolina Sili, nella frazione Prata di Massa Marittima.

N. 1833. R. decreto 10 agosto 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Asilo infantile Angiolina Sili nella frazione Prata di Massa Marittima, è eretto in ente morale ed è approvato il relativo statuto organico, in data 30 aprile 1923.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 219. — GISCI.

REGIO DECRETO 10 agosto 1923, n. 1834.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile Aida Giol, di San Polo di Piave.

N. 1834. R. decreto 10 agosto 1923, col quale, sulla proposta del Ministro degli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Asilo infantile Aida Giol di S. Polo di Piave viene eretto in ente morale e si approva il relativo statuto organico, in data 30 maggio 1923.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 220. — GISCI.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1835.
Amministrazione delle scuole elementari e popolari del circondario di Rieti.

N. 1835. R. decreto 14 giugno 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro delle finanze, è affidata, dal 1° luglio 1923, al R. provveditorato agli studi per il Lazio, con sede in Roma, l'amministrazione delle scuole elementari e popolari del circondario di Rieti.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 221. — GISCI.

REGIO DECRETO 25 marzo 1923, n. 1836.
Contributo scolastico del comune di Fratta Polesine.

N. 1836. R. decreto 25 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro delle finanze, il contributo scolastico che il comune di Fratta Polesine, della provincia di Rovigo, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 7605.90, col R. decreto 29 marzo 1914, n. 883 è elevato a L. 11,105.70, a decorrere dal 1° luglio 1922.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 222 — GISCI

REGIO DECRETO 13 agosto 1923, n. 1844.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Virgilio », di Mantova.

N. 1844. R. decreto 13 agosto 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Virgilio » di Mantova ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 230 — GISCI.

REGIO DECRETO 13 agosto 1923, n. 1845.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica femminile Elena Principessa di Napoli, di Palermo.

N. 1845. R. decreto 13 agosto 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica della Regia scuola tecnica femminile « Elena Principessa di Napoli » di Palermo ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 231. — GISCI.

REGIO DECRETO 13 agosto 1923, n. 1846.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica L. Vigo Fuccio, di Acireale.

N. 1846. R. decreto 13 agosto 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, è eretta in ente morale la Cassa scolastica della Regia scuola tecnica L. Vigo Fuccio di Acireale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 232. — GISCI.

REGIO DECRETO 13 agosto 1923, n. 1847.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica V. Cuoco, di Campobasso.

N. 1847. R. decreto 13 agosto 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica della Regia scuola tecnica V. Cuoco di Campobasso ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 233. — GISCI.

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1923.
Termine per la presentazione delle domande di liquidazione e trattative dei danni di guerra con pagamento immediato.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968 e il decreto Ministeriale 27 maggio 1923, sul pagamento dei danni di guerra mediante obbligazioni delle Venezie;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1923, n. 7, sul Comitato centrale di Venezia per la liquidazione con l'immediato pagamento degli indennizzi per danni di guerra, e il R. decreto

11 gennaio 1923, n. 134, che approva il regolamento per la sua esecuzione;

Visto l'art. 4 del decreto Ministeriale 6 luglio 1923, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio al n. 154, reg. n. 13, che modifica la percentuale di cui all'art. 3 del R. decreto 4 gennaio 1923, n. 7;

Considerata la opportunità di emanare speciali disposizioni di termini e procedura per le domande di liquidazione al predetto Comitato centrale, in relazione al nuovo sistema generale di pagamento dei risarcimenti per danni di guerra, mediante obbligazioni delle Venezie;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di liquidazione con l'immediato pagamento degli indennizzi per danni di guerra al Comitato centrale di Venezia istituito con R. decreto 4 gennaio 1923, n. 7, è stabilito alla data del presente decreto.

Art. 2.

Le domande presentate al Comitato di cui al precedente articolo per le quali entro il 30 settembre 1923, non siano stati compiuti gli accertamenti o stipulati i concordati oppure non siano stati trasmessi dagli uffici liquidatori gli atti con le proposte, potranno essere dal Comitato dichiarate irricevibili e in tal caso seguiranno l'ordinaria procedura presso i competenti uffici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 luglio 1923.

Il Ministro delle finanze: A. DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1923.

Revoca dell'autorizzazione ad istituire una rappresentanza in Italia alla società di assicurazione « La Commerciale de France », con sede in Parigi.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Veduto il decreto Ministeriale in data 22 marzo 1923, col quale, in seguito a domanda della ditta, società in nome collettivo, G. C. Cantaluppi e C., di Milano, è stata autorizzata la società anonima di assicurazioni a premio fisso « La Commerciale de France », con sede in Parigi, ad istituire una rappresentanza in Italia per l'esercizio della riassicurazione;

Considerato che ad oggi la citata società non ha provveduto a mettersi in regola con le disposizioni di cui all'articolo 230 e seguenti del Codice di commercio;

Determina:

E' revocata l'autorizzazione ad istituire legale rappresentanza in Italia, concessa con decreto Ministeriale 22 marzo 1923, alla società anonima di assicurazioni a premio fisso « La Commerciale de France », con sede in Parigi.

Roma, addì 29 agosto 1923.

Il Ministro: CORBINO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 4 settembre 1923.

	Media		Media
Parigi	132 70	Belgio	109 —
Londra	106 81	Olanda	9 20
Svizzera	423 85	Pesos oro	17 25
Spagna	316 75	Pesos carta	7 67
Berlino	0 000203	New-York	23 53
Vienna	0 0335	Oro	454 01
Praga	69 65		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 38
	3.50 % » (1902)	71 50
	3.00 % lordo	48 75
	5.00 % netto	87 70

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

RETTIFICHE D'INTESTAZIONE.

(3ª *pubblicazione*).

E' stato dichiarato che il buono 5 % quinquennale, sesta emissione, n. 1144 di L. 27,600 è stato erroneamente intestato a Pandini Achille e Maria-Cristina fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Marabelli Camilla, così quelli della 11ª emissione, numero 522 di L. 14,000, n. 523 di L. 45,500 e n. 524 di L. 50,000 sono stati erroneamente intestati a Pandini Maria-Cristina fu Giovanni, minore, ecc., mentre dovevano invece intestarsi il primo a Pandini Achille e Cristina-Maria fu Giovanni, ecc., e gli altri due a Pandini Cristina-Maria, ecc.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano presentate opposizioni, si procederà alla rettifica dell'intestazione.

Roma, 4 agosto 1923.

p. Il direttore generale: CIRILLO.

E' stato dichiarato che i buoni triennali 5 %, undecima emissione, n. 2090 di L. 3400 è stato erroneamente intestato ad Agazzi Marcello fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Emanuelli Caterina vedova di Agazzi Francesco, mentre doveva invece intestarsi ad Agazzi Leone-Marcello, minore, ecc. (il resto come sopra).

Ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano presentate opposizioni, si procederà alla rettifica della intestazione del buono suddetto.

Roma, 6 agosto 1923.

p. Il direttore generale: CIRILLO.

E' stato dichiarato che i buoni triennali 5 %, undecima emissione, n. 84, di L. 35,600 e n. 85 di L. 11,900 sono stati erroneamente intestati a Novara Mario di Carlo Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, mentre dovevano intestarsi a Novara Mario di Giovanni, minore, ecc.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, ai termini dello art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza opposizioni, si procederà alla rettifica della intestazione.

Roma, 10 agosto 1923.

p. Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati. **1ª pubblicazione.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 % vecchio	1197217 solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Millanda Ilia, Etra, Nino e Idea di Alberto, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dal detto Alberto Millanda e di lui moglie Sarina Semoli fu Ferdinando, dom. a Pisa . . . . Per l'usufrutto: Millanda Alberto fu Nicola, dom. a Pisa.	L.	100 —
3.50 %	595543	Carboni Raffaele fu Giuseppe, domiciliato a Conselve (Padova). Vincolata	»	35 —
Id.	533280	Libonati Antonio fu Francesco, dom. a Rotonda (Potenza) .	»	17.50
3.50 %	356649	Garzia Amalia di Lorenzo, nubile, dom. a Manfredonia (Foggia) Vincolata	»	490 —
Consolidato 5 %	33173	Grattapaglia Olimpia fu Enrico, nubile, dom. a Torino . .	»	35 —
Id.	40608	Intestata come la precedente	»	15 —
3.50 %	771064 certificato di proprietà e d'usufrutto	Per la proprietà: Pallotta Elvira fu Paolo, minore, sotto la patria potestà della madre Cappuccio Filomena, vedova Pallotta, dom. a Capua (Caserta). . . . . . Per l'usufrutto: Cappuccio Filomena fu Benedetto, ved. di Pallotta Paolo, dom. in Capua.	»	77 —
Consolidato 5 %	106688	Lanza di Trabia Maria fu Giuseppe, moglie di Carlo Giustiniani Bandini, dom. a Roma. Vincolata	»	30,955 —
3.50 %	709597	Lanza di Trabia Maria fu Giuseppe, moglie legalmente separata di beni di Giustiniani-Bandini Carlo, dom. a Roma. Vincolata	»	189 —
Consolidato 5 %	136708	Calderaro Amedeo fu Pietro, minore sotto la tutela di Giberti Giuseppe fu Andrea, dom. a Padova	»	1,625 —
Id.	217346	Beneficio Parrocchiale di S. Paolo di Campo Marzo in Verona	»	20 —
Id.	217347	Fabbricieria della chiesa parrocchiale di S. Paolo di Campo Marzo in Verona	»	30 —
3.50 %	244499 solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: De Chiara Alfonso di Domenico . . . Per la proprietà: De Martino Concetta fu Raffaele, nubile, domiciliata a Napoli.	»	70 —
Id.	244500	Per l'usufrutto: intestata come all'usufrutto precedente . . Per la proprietà: Rossi Colomba fu Francesco, ved. di De Rosa Andrea, dom. a Napoli.	»	87.50
Consolidato 5 %	235728	Beneficio parrocchiale di Nostra Signora di Lourdes in Campi, frazione del comune di Cornigliano Ligure (Genova) .	»	1,060 —
Id.	144357	Cojana Elisa fu Salvatore, ved. di Leone Gennaro, domiciliata in Roma	»	3,470 —
Id.	136077	Fabbro Pietro fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Zanollo Rosalia fu Luigi, ved. Fabbro, domiciliata in Villa Bartolomea (Verona)	»	35 —
3.50 %	729333	Bonomi Eufrasio fu Matteo, dom. a Lugo (Ravenna) . .	»	24.50
Id.	178107	Fabbricieria della chiesa parrocchiale di S. Pietro di Barbozza (Treviso) Vincolata	»	14 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	198991	Intestata come la precedente (libera) . . . . . . L.	483 —
Id.	229419	Intestata come la precedente . . . . »	21 —
Id.	251391	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
Id.	275551	Intestata come la precedente . . . . »	66.50
Id.	386875	Fabbricieria parrocchiale della chiesa di S. Pietro in S. Pietro in Barbozza (Treviso) . . . . »	77 —
Id.	450274	Fabbricieria parrocchiale di S. Pietro di Barbozza (Treviso) . »	14 —
Id.	469384	Fabbricieria di S. Pietro di Barbozza (Treviso) . . . »	3.50
Id.	105777	Chiesa del Crocifisso detto il Ritrovato, in Messina, rappresentato dal Governatore pro-tempore. . . . . . . »	17.50
Consolidato 5 %	149398	Tumbarello Antonina di Ignazio, moglie di Maggio Antonio, dom. in Marsala (Trapani) . . . . »	590 —
3.50 %	9288	Fabbricieria della chiesa parrocchiale di S. Vincenzo in Stellanello (Genova) . . . . »	9 —
Id.	96153	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
Id.	73715	Chiesa parrocchiale di S. Vincenzo in Stellanello (Genova) . »	3.50
Id.	73716	Intestata come la precedente . . . . »	21 —
Id.	83701	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
Consolidato 5 %	55174	Molfino Enrico, Maria e Giorgio, fu Umberto, minori, sotto la patria potestà della madre Clelia Bertorello di Pietro, ved. di Molfino Umberto, dom. a Genova . . . . »	455 —
Id.	222032	Alternino Evasio di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. ad Asti (Alessandria) . . . . . . »	285 —
3.50 %	749532	Germena Marianna fu Antonio, moglie di Magnocavallo Giacinto, dom. in Avigliana (Torino) . . . . . . »	35 —
Id.	733021	Mantovani Mafalda di Tarsillo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Latisana (Udine) . . . . . . »	21 —
Consolidato 5 %	191634	Di Giovine Benedetta fu Agostino, moglie di Galli Vincenzo di Giovanni, dom. a Lucera (Foggia) . . . . . . »	270 —
Id.	152271 solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Arrigoni Giulia fu Pietro, moglie di Sara Romeo, dom. a Casirate d'Adda (Bergamo) . . . . » Per la proprietà: Sara Pietro, Alfonso ed altri.	525 —
Id.	18104 Polizza combattenti	Grottoli Saverio fu Antonio, dom. a Monteiasi (Lecce) . . »	20 —
3.50 %	733022	Mantovani Gino di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Latisana (Udine) . . . . »	21 —

Roma, 31 agosto 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

Dario Peruzy, direttore. — Tumino [illegible] gerente. Roma — Stamperia dello Stato.